

PENSIONE ANTICIPATA E OPZIONE DONNA *Legge di bilancio 2023*

La scheda di sintesi

I numeri

30.850 domande di cessazione presentate di cui circa 10.000 già certificate.

Le novità

➤ **Quota 103 "Pensione anticipata flessibile"**

Potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio in Istanze On line **dall'1 di febbraio 2023 al 28 febbraio 2023** tutto il personale del comparto scuola con i seguenti requisiti:

- ✓ Aver compiuto - **entro il 31 dicembre 2023 - 62 anni di età e una anzianità contributiva pari a 41 anni** di servizio indistintamente per uomini e donne.

La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo (563,73 euro) per il 2023 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.

Per il comparto scuola ciò dovrebbe essere influente ad esclusione dei Dirigenti Scolastici.

Ricordiamo che la pensione "quota 103" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

➤ **Opzione Donna "Vincolata a condizioni oggettive"**

Potranno presentare domanda di cessazione dal servizio in Istanze On line dall'1 di febbraio 2023 al 28 febbraio 2023 le lavoratrici del comparto scuola con i seguenti requisiti:

- ✓ avere maturato - **entro il 31 dicembre 2022** - un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni**, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi, con handicap in situazione di gravità ex legge 104/92 (sarà precisato dalla Circolare INPS – in via di definizione – se il requisito deve essere posseduto al momento della domanda o all'atto della cessazione);
 - con riduzione di capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

➤ **APE sociale**

È stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.



Requisiti

Possono accedere coloro che non godono già di un trattamento pensionistico, che abbiano già compiuto 63 anni e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi con handicap in situazione di gravità ex legge 104/92 e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- che hanno svolto un "lavoro gravoso" per almeno sei anni in via continuativa e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'anzianità contributiva è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

➤ **Dirigenti Scolastici**

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il **termine finale del 28 febbraio 2023** per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.

➤ **Bonus Contributivo (art.1, comma 286-287 della legge di bilancio)**

Rinuncia alla possibilità di andare in pensione in cambio del versamento in busta paga dei contributi a carico del dipendente.

Siamo in attesa del relativo Decreto e delle circolari applicative.